



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara



Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 1243/2025 - Prot. n. 72757 del 18/09/2025 con il quale è stato emanato il *“Bando di selezione per l’assegnazione di contributi ministeriali per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l’anno 2025”*;
- VISTO il successivo D.R. n. 1510/2025 - Prot. n. 82731 del 20/10/2025 così come modificato con D.R. n. 1539/2025 - Prot. n. 84260 del 23/10/2025 con il quale veniva approvato l’elenco dei candidati idonei e non idonei al Bando di cui al punto precedente e si rimandava al Settore Diritto allo Studio, Tutorato e Disabilità di provvedere agli adempimenti necessari alla effettiva erogazione del contributo a ciascuno dei beneficiari idonei non appena il Ministro avesse comunicato l’importo erogato;
- VISTO il Decreto Direttoriale del MUR - Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - n. 1656 del 05/11/2025, che espressamente riporta che *“sulla base dei dati trasmessi dagli atenei, l’importo pro-capite del contributo, che si ottiene dividendo l’importo del Fondo da ripartire di cui all’art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, di cui all’art. 1, comma 580, della legge 197/2022, per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, è determinato in euro 3.455,4662”*.
- TENUTO CONTO delle verifiche effettuate dall’Ateneo in virtù di quanto disposto dalla nota MUR - Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Registri Ufficiale n. 17885 - dell’11.09.2025, integralmente riportato nel Bando, che espressamente prevede che *“il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l’importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all’esito delle opportune verifiche”* effettuate dall’Ateneo.
- VISTO il D.R.n.1539/2025 prot.n.84260 del 23.10.2025 relativo alla *“Assegnazione di contributi ministeriali per le spese di locazione abitativa sostenute nell’anno 2025 dagli studenti fuori sede – approvazione atti e pubblicazione elenco idonei e non idonei”*

ADDR/DSTD

Area Dirigenziale Didattica e Ricerca – Settore Diritto allo Studio, Tutorato e Disabilità
 Responsabile: Dott.ssa Luana Trave- Via dei Vestini,31 – 66100 CHIETI
 Tel.0871355.6204 – e-mail: luana.trave@unich.it – servizio.dirittostudio@unich.it

- RICHIAMATO** il Decreto Direttoriale n.1792/2025 del 21.11.2025 del MUR con il quale si procedeva all'assegnazione all'Ateneo della somma complessiva pari ad € 324.047,67= per un importo *pro capite* massimo per ciascun studente pari ad € 3.455,4662=, con espressa precisazione che il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non poteva, in nessun caso, eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.
- VISTO** che a fronte di tutta l'attività istruttoria venivano comunicati 94 aventi diritto per un importo totale pari ad € 245.824,35=, con un residuo pari ad € 78.223,32 (euro settantottomiladuecentoventitre/32);
- RICHIAMATA** l'istanza prot.n. 22670 del 18 marzo 2026 dello studente matricola n. 3231162 che ha lamentato l'esclusione dalla procedura *de qua* e sostenendo di aver altresì diritto al contributo attesa la erroneità della motivazione sottesa alla sua esclusione.
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione relativa all'assegnazione delle risorse era pubblicata e visibile sul portale di Ateneo nel rispetto dei termini e degli obblighi di trasparenza e pubblicazione e che, tra l'altro, la data di pubblicazione, quale "notifica" stabiliva il decorrere dei termini per poter validamente esercitare la "domanda di riesame", da considerarsi quale strumento che consentiva allo studente di vedere riconsiderata dall'Ufficio la propria documentazione al fine di ottenere l'ammissione al contributo.
- CONSIDERATO** altresì che da una verifica effettuata dall'Ufficio si è riscontrata una erronea valutazione della sua posizione poiché, nella valutazione dei CFU, quale requisito necessario alla partecipazione alla procedura, non veniva presa in considerazione la circostanza che lo studente era titolare di certificazione *ex* L.104/92, art.3 comma 1, condizione che, come da bando, esclude il requisito dei CFU tra quelli necessari. Verificava, inoltre, che l'importo spettante, attesa la documentazione allegata alla domanda, era pari ad € 2.160,00 .



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara



RICHIAMATO infine il parere legale reso dall'Area Legale, prot.n.40617 del 26.05.2026, in merito all'accoglimento dell'istanza tardiva dello studente per vedere riconosciuto il contributo *de quo*, anche in considerazione “...*che l'operazione trova piena copertura finanziaria nei fondi residui ministeriali (pari a € 78.223,32) e non pregiudica in alcun modo i diritti già maturati dagli altri studenti...*”

DECRETA

di rendere effettiva l'erogazione del contributo pari ad € 2.160,00 (euro duemilacentosessanta/00) allo studente matricola n. 3231162 in ragione di quanto documentato, verificato e accolto dal citato parere legale, a valere sui fondi residui ministeriali (pari a € 78.223,32).

Il Rettore
Prof. Liborio STUPPIA

Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss. mm. ii.